

N. 444/16 R.G. N.R.

N. ___/___ R. G.I.P.

N. 877/2017 R.G. DIB.

Sentenza vista in data 31/7/18
da S. Proc. Repubblica Corte di Appello
di Roma DR. _____

ORIGINALE

N. 462/2018 Reg. Sent

Data Deposito
Data Irrevocabilità 15 OTT. 2018

N. Campione Penale

Redatta Scheda

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dot.ssa Stefania ADRIANI)



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

— SEZIONE PENALE —

in composizione monocratica

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice **dott. Riccardo Giovanni Porro**, all'udienza del 6.06.2018 ha pubblicato mediante lettura del dispositivo in calce la seguente

SENTENZA

nel procedimento in epigrafe indicato, definito con rito ordinario, nei confronti di

, nato

, residente a

in via

libero, assente

assistito e difeso, di fiducia, dall'Avv.to Fausto CAPPELLI del Foro di Milano e dall'Avv.to Marco CASINI del Foro di Cremona;

IMPUTATO

per il reato p. e p. dall'art. 517 c.p., per aver, in qualità di legale rappresentante della società _____ posto in vendita, presso il punto commerciale di Rieti, n. 69 confezioni di guanti in gomma per un totale di 276 singoli articoli con contrassegno "CE" indicativo della locuzione "Chine Export" e difforme dalla marchiatura "CE" afferente la Conformità Europea, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine o provenienza dei suddetti prodotti.

In Rieti il 18.2.2016

Conclusioni delle parti

P.M. : chiede assoluzione;

Difesa: si associa, chiedendo assoluzione con la formula più ampia;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza del 12.07.2017 l'odierno imputato veniva tratto a giudizio, con decreto di citazione diretta emesso in data 21.03.2017 (dep. 22.03.2017), per rispondere del reato lui in epigrafe ascritto. In tale udienza, dichiaratane l'assenza, venivano ammessi i mezzi istruttori come richiesti dalle parti. La difesa presentava memoria con richieste ex art. 129 c.p.p., e il Giudice rigettava, allo stato, le richieste, disponendo per il rinvio l'acquisizione di un campione di reperto in sequestro.

Alla successiva udienza del 6.12.2017, veniva espletato l'esame del campione del corpo di reato come da allegato verbale. Su accordo delle parti si revocava il teste mentre veniva escusso il teste

All'odierna udienza, intervenuto mutamento della persona fisica del Giudice, rinnovato il dibattimento e prestato il consenso alla lettura delle precedenti dichiarazioni, venivano escussi i testi della Difesa, Su accordo delle parti si revocavano i testi e venivano prodotti dalla Difesa provvedimenti diversi, in materia di 517 c.p., afferenti le specifiche *res* oggetto di sequestro presso altri centri

Si dichiarava chiuso il dibattimento e si invitavano le parti a concludere come rassegnato in epigrafe, al cui esito veniva pronunciato il dispositivo in calce al presente provvedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gli elementi offerti dal dibattimento.

1.1. *Deposizione dell'operante GdF.* Il teste ha riferito di essere intervenuto a seguito di segnalazione di altro reparto (GdF di Luino il 17.02.2016) in relazione a guanti da cucina in gomma, marca in altri punti vendita verosimilmente contraffatti con marchiatura CE. Tale marchiatura, per rappresentazione grafica difforme dalla normativa europea, era atta di indurre in confusione il consumatore circa la provenienza del prodotto. Le tondeggianti cifre "C" ed "E", sovrapposte all'intersezione dei due ipotetici cerchi su di

esse costruiti, attestano la conformità agli standard della Comunità Europea (Reg. C.E. 765/2008 che indica il *come* deve essere apposto il marchio di conformità CE), mentre una maggiore vicinanza attesta l'indicazione "CE" valevole per "China Export". Per tali ragioni provvidero a recarsi presso il centro il giorno 18.02.2016 e conseguentemente a

sequestrare la merce come da verbale in atti.

Questo genere di prodotti deve essere necessariamente omologato CE (pg. 5 fonoreg. 6.12.2017), fermo restando che il fenomeno si poneva a livello nazionale di distribuzione, non essendo localizzato nella sola filiale

L'operante precisava che, per come raffigurato sui pacchetti, la segnatura CE non era formalmente conforme alle distanze tra le lettere, previste dal citato regolamento, mentre non poteva riscontrarsi l'esatta configurazione del marchio "CE - China Export", non avendo quest'ultimo delle specifiche precise (pg. 9 cit. fonoreg.). Inoltre la certificazione del marchio spetta ad enti autorizzati e a ciò preposti. Quanto alla *previa* conformità per la messa in commercio, tuttavia, essa incombe «sia (su) chi produce ma anche (su) chi importa il prodotto» (pg. 12).

All'atto del sequestro ricostruirono l'esatta provenienza della merce tramite fatture, non avendolo ritenuto necessario (pg. 10), apparendo meramente, dall'etichettatura, che si trattasse di casa tedesca

L'operante ha riferito di non aver proceduto ad accertare la *sostanziale* conformità del prodotto alla normativa CE essendosi limitato al profilo formale della marchiatura.

1.2. Deposizione del teste

La teste ha riferito di essere responsabile del gruppo acquirenti merceologici della Direzione generale da almeno cinque anni e di lavorare per tale ditta da almeno 10.

Il suo ufficio aveva, nel 2016, ed ha il compito di controllare il flusso di acquisti da acquirenti internazionali. Al suo vertice vi è un amministratore delegato agli acquisti (pg. 4 fonoreg. 6.6.2018), mentre il Presidente del Consiglio di amministrazione era ed è tutt'ora

odierno imputato, con la funzione di coordinare gli amministratori delegati ed il Consiglio di amministrazione. Il contratto di acquisizione ed importazione dei guanti fu quindi sottoscritto dal solo amministratore delegato agli acquisti,

nonché dall'acquirente internazionale in Europa posto in Germania, senza passare per altri vertici («noi acquistiamo il prodotto, poi dopo lo comunichiamo a tutta la struttura, i centri di distribuzione, quindi i magazzini regionali che sono coordinati da direttori regionali, tramite la loro struttura di capi settore all'epoca, capi area attualmente, ordinano la

merce dal fornitore e poi la commissionano in ogni filiale, a seconda del fabbisogno della filiale poi viene richiesto un fabbisogno settimanale o bisettimanale di merce [...]. Anche questo non passa per gli alti vertici del consiglio di amministrazione TESTE: No, no»).

La teste ha narrato di essere a conoscenza dell'operazione della GdF in relazione ai guanti per cui è causa, e che a seguito di tale operazione la [redacted] per cautela, ritirò o sospese dal mercato tutti i prodotti («abbiamo emesso una nota interna, firmata per l'appunto anche da me, in cui abbiamo subito bloccato ogni ordine dai centri di distribuzione verso il fornitore»).

Esibite al teste le fatture del 13.12 prodotte all'udienza del 12.07.2017, le stesse venivano riconosciute come riferite alla merce per cui è causa. La [redacted] riconosceva altresì la corrispondenza relativa alla attestazione di conformità al Marchio CE, il 18 febbraio, come proveniente dal fornitore (pg. 6 fonoreg. Cit.).

1.3. Deposizione della teste

La teste, all'epoca dei fatti responsabile - commesso specializzato presso la [redacted] oggetto di indagini per cui è causa, ha riferito di essere, da allora, mansionata al commissionamento della merce e di essere stata presente all'atto della perquisizione della Guardia di Finanza, cui seguì il sequestro dei guanti.

All'atto dell'intervento ancora non era pervenuta alcuna comunicazione centrale o gerarchica circa la dovuta rimozione della merce, «giunta dopo».

Richiesta di precisare se vi fosse un sistema di autocontrollo del sistema vendite, la teste riconosceva un documento interno [redacted] esibibile ed agli atti del fascicolo.

1.4. Deposizione del teste.

Il teste, all'epoca capo area della [redacted] ha riferito di avere competenza sulla zona [redacted] da almeno dieci anni, riconoscendo l'esibito documento mansionario a lui riferito. Ha narrato del sistema di autocontrollo (documento n. 18 della produzione doc. difesa) precisando di essere stato contattato nel febbraio 2016 dalla filiale [redacted] e di essere stato notiziato dell'intervento della GdF. In conseguenza di ciò lo stesso confermava che providero al ritiro nei punti vendita dei guanti censurati dall'attività di PG.

1.5. Atti irripetibili al fascicolo, quanto al riscontro dell'accertamento del fatto mero in essi verbalizzato ex artt. 431-511 c.p.p.

Dal verbale di perquisizione e sequestro agli atti, emergono n. 276 guanti di gomma, di cui alla contestata imputazione, giusto il verbale di sequestro della Gdf - Compagnia di Rieti del 18.02.2016 («n. 69 confezioni contenenti 2 paia cadauna di guanti in gomma riportanti il logo [redacted] per un totale complessivo di n. 276 articoli»).

1.6. Esame del corpo di reato effettuato in dibattimento.

Dall'esame del corpo di reato effettuato in dibattimento è emersa una estrema somiglianza tra la dicitura CE (Comunità/conformità europea) e CE (China Export), la quale poggia sulla distanza tra le lettere che nel marchio europeo sono poste ad una distanza tale da porre sovrapposti e non tangenti gli ovali ricostruiti dalle parziali circonferenze rese dalle cifre "C" ed "E". Identici invece, come pure possibile in astratto, i caratteri.

1.7. Documentazione prodotta dalla Difesa.

La Difesa ha prodotto i contratti di fornitura - e azienda tedesca
il manuale di autocontrollo con l'indicazione delle
procedure afferente il materiale acquistato le procure dei responsabili
della catena acquisizione prodotti esteri, la visura camerale della società, il documento
mansionario di teste escusso, nonché fatture di acquisto
riconosciute dalla teste e carteggio con certificazioni CE trasmessi dai fornitori
esteri.

Di particolare rilevanza i documenti n. 2 e 3 della produzione documentale 12.07.2017 (nota
d'udienza) ove la conferma la sostanziale conformità
alle specifiche CE, fermo restando il mero errore materiale dell'apposizione delle cifre in
distanza non conforme al regolamento UE. Certificazione della (afferente ai guanti
casalinghi in questione rilasciata al fabbricante estero dello con omologazione
autorizzata al tipo CE).

2. Motivazione in fatto e diritto.

2.1. Valutazione critica in fatto e diritto

Alla luce della superiore ricostruzione deve ritenersi insussistente la fattispecie contestata
già sul piano della materialità, anche sotto il profilo della offensività in concreto ex art. 49
c.p., si ritengono assorbiti i profili di mancata commissione del fatto da parte dell'imputato e
della imputabilità delle condotte col prescritto elemento psicologico e posizione di garanzia
ex art. 40 cpv. in relazione alle deleghe di funzione interne alla struttura

E' stata provata, infatti, la sostanziale conformità agli standard europei della merce
importata, alla luce della quale la violazione solo formale della cifratura CE non può
considerarsi condotta atta a trarre in inganno il consumatore neppure sotto forma di
pericolo (per altro esclusa dalla giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 2003 del 13/11/2007
Ud. (dep. 15/01/2008) Rv. 238557) «In tema di vendita di prodotti industriali con segni
mendaci, deve escludersi la natura di reato di pericolo del delitto di cui all'art. 517 cod. pen., in
quanto il bene tutelato non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma è
l'interesse generale concernente l'ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre

altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali»), atteso che l'eventuale confusione circa il marchio "China Export" sarebbe stata comunque inidonea a nascondere le difformità dalla disciplina europea, *comunque rispettate*.

Ciò è emerso soprattutto dalla summenzionata produzione documentale, atteso che sono stati allegati sia il mero errore materiale di cifratura che la retrostante attestazione di conformità dell'importatore estero, da ritenersi riferita alla specie dei guanti importanti e, poi, sequestrati in tutta Italia nelle sedi (in particolare corrispondono i tipi ed i numeri di articolo tra le fatture esibite e l'attestazione di conformità).

Per tali ragioni ed ai sensi dell'art. 49 c.p. per inidoneità dell'azione sotto il profilo dell'offensività della condotta ascritta, deve ritenersi carente l'addebito mosso, quanto meno in forma dubitativa, potendo la violazione - al più - dare formale stura agli illeciti amministrativi previsti da leggi speciali (D.lgs. 313/1991 artt. 3, 4, 11, 16, in relazione alle direttive CEE 88/378, 93/68).

3. *Dissequestro.*

Alla pronuncia di proscioglimento consegue il dissequestro del materiale ex art. 240 c.p.p.

4. *Termine per il deposito.*

La relativa complessità delle questioni ed il carico di ruolo consentono il deposito nel termine di giorni quarantacinque (45) ex art. 544 co. 3 c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli art. 49 cpv. c.p., 530 c.p.p.

assolve

dall'imputazione lui ascritta perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 323 c.p.p. 240 c.p.

dispone


il dissequestro e la restituzione all'avente diritto della merce, autorizzandone in subordine la distruzione;

Letto l'art. 544 c.p.p.

Assegna

Giorni 45 per il deposito delle motivazioni;

Così deciso in Rieti, il 06/06/18



Il Giudice
Dott. Riccardo Giovanni Porro